



## TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

### Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 16.12.2025 da

**Boris Paolo Rubiu**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Albiani e Vanessa Corpino, nonché assistito dal dott. Stefano Chia in qualità di Gestore della crisi nominato dall'OCC del Tribunale di Cagliari;

ha emesso la seguente

### SENTENZA

**A)** Con ricorso depositato il 19.12.2025, Boris Paolo Rubiu ha domandato di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss. d.lgs. 14/2019.

Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato:

- di essere qualificabile come consumatore ex art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. 14/2019, essendo persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale;
- di versare in stato di sovraindebitamento, determinato da un perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, fondato sul solo reddito da lavoro dipendente;
- che le cause del sovraindebitamento sono riconducibili al progressivo aggravarsi delle esigenze familiari, all'aumento del costo della vita e alle spese inerenti alla crescita della figlia, oltre che alla necessità di completare lavori di ristrutturazione dell'immobile familiare, circostanze che hanno reso insostenibile il regolare pagamento di mutui e prestiti;



- che il suo nucleo familiare è composto da tre persone: il ricorrente, la moglie Susanna Marongiu e la figlia Giulia Rubiu;
- di essere lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato presso “Abbanoa S.p.A.” con mansione di operaio specialista impianti e con stipendio mensile netto oscillante tra € 1.300 e € 1.850, gravato da trattenute per finanziamenti;
- di possedere quale unico bene immobile una quota pari a 1/12 di un fabbricato sito in Nuxis, del valore stimato in 160.000,00 per l’intero, con valore liquidatorio per la propria quota pari a 8.000,00 euro;
- di possedere un’autovettura Alfa Romeo “159” e un motociclo Kymco;
- di avere spese familiari mensili necessarie pari a 1.708,27 euro;
- di non avere compiuto atti dispositivi in frode ai creditori negli ultimi cinque anni; – di non avere beneficiato in precedenza dell’esdebitazione.

Sotto il profilo passivo, il ricorrente ha esposto di essere gravato da debiti per complessivi 175.253,00 euro, così dettagliati: 1) Banco di Sardegna: mutuo con debito residuo € 84.772,80 (classificabile come chirografario nella presente procedura, non essendo il debitore proprietario dell’immobile ipotecato); 2) Agenzia Entrate-Riscossione: complessivi € 3.548,84; 3) Civetta SPV S.r.l. (ex Sigla Credit): totale € 43.300,00; – Agos Ducato S.p.A.: € 19.732,20; 4) Compass Banca S.p.A.: € 15.987,00; – FCA/CA Auto Bank: € 8.570,00; 5) BIBANCA: € 536,00; 6) Cofidis: € 131,00; 7) Comune di Iglesias: € 12,85; 8) Cofidis S.p.A.: € 131,00; 9) BIBANCA: € 536,00; 10) Agenzia Entrate e Riscossione (cartella): € 175,48.

Così esposto il proprio passivo ed attivo, nonché le cause del sovraindebitamento, il ricorrente ha proposto il pagamento complessivo della somma di 31.500,00 euro.

In particolare, n nel ricorso originario, ha previsto una soddisfazione parziale e differenziata dei propri creditori, modulata secondo la natura dei crediti e la loro graduazione, e in ogni caso superiore a quanto sarebbe ricavabile nell’alternativa liquidatoria.

In primo luogo, per il Banco di Sardegna, titolare di un credito residuo pari a circa 84.773,00 euro, viene prevista soddisfazione nella misura del 12%, mediante il pagamento di 10.173,00 euro. Tale credito, pur originato da un mutuo ipotecario, assume natura chirografaria nell’ambito della procedura, non essendo l’immobile ipotecato di proprietà del debitore.



Per i crediti dell'Agazia delle Entrate, distinti tra quota privilegiata e quota chirografaria, viene previsto un trattamento differenziato: – la parte privilegiata, pari a circa 2.763 euro, sarà soddisfatta nella misura del 36%, con corresponsione di 995,00 euro; – la parte chirografaria, pari a 787 euro, sarà soddisfatta nella misura del 12%, per un pagamento complessivo di 94,00 euro.

Per l'ulteriore debito verso Agenzia delle Entrate – Riscossione, pari a 175,00 euro, viene prevista la soddisfazione nella misura del 12%, mediante il versamento di 21,00 euro.

Un'analogha percentuale del 12% viene riconosciuta al Comune di Iglesias, titolare di un credito residuale di 13,00 euro, con pagamento di 2 euro.

Il credito ceduto a Civetta SPV S.r.l., derivante da due precedenti contratti di finanziamento originariamente stipulati con Sigla Credit, a fronte di un debito residuo complessivo pari a 43.300,00 euro, sarà soddisfatto nella misura del 12%, mediante il versamento di 5.196,00 euro.

Anche i creditori chirografari rappresentati da istituti finanziari ottengono la medesima percentuale di soddisfazione: – ad Agos Ducato, a fronte di un credito residuo di 19.739,00 euro, è destinata la somma di 2.369,00 euro (12%); – a Compass Banca, a fronte di un credito di 15.987,00 euro, è destinata la somma di 1.919,00 euro (12%); - a CA Auto Bank, titolare di un credito di 8.570,00 euro, è destinata la somma di 1.029,00 euro (12%).

Infine, per i debiti verso BIBANCA (536 euro) e Cofidis (131 euro), è prevista soddisfazione nella misura del 12%, rispettivamente con il pagamento di 65,00 euro e 16,00 euro.

Nel complesso, la proposta assicura ai creditori un rimborso complessivo pari a 21.879,00 euro, cui si aggiungono le spese prededucibili, da soddisfare al 100%.

Il piano prevede il pagamento in unica soluzione entro 90 giorni dall'omologa in caso di concessione dei relativi fondi da parte della Fondazione Antiusura o, in alternativa, mediante rate mensili di 400,00 euro per 79 mesi, secondo il cronoprogramma originariamente indicato nel ricorso.

**B)** Al ricorso è allegata la relazione particolareggiata del Gestore della crisi, dott. Stefano Chia, che: – ha ricostruito integralmente la posizione debitoria, reddituale e patrimoniale del ricorrente; – ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione; – ha confermato l'inesistenza di atti dispositivi in frode o condotte di mala fede; – ha attestato la fattibilità del piano, sia nella versione assistita dalla Fondazione Antiusura sia in quella dilazionata; – ha dato atto dell'adempimento degli obblighi informativi ex artt. 67–68 CCII; – ha esaminato il profilo di meritevolezza, escludendo colpa grave o frode nella genesi dell'indebitamento.

La relazione, pertanto, soddisfa integralmente i requisiti previsti dall'art. 68 CCII.



**C)** Ai sensi dell'art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019 “1. *Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.*

Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testé riportati.

Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 “2. *Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.*

La relazione dell'O.C.C. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Nel corso della procedura, non sono emersi atti del debitore in frode ai creditori, non è risultato che lo stesso sia stato già esdebitato, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria.

**D)** Nel termine assegnato, il creditore “Civetta SPV Srl”, per il tramite di “Sigla Srl” sua mandataria per la gestione del credito, ha presentato le proprie osservazioni alla proposta. Il creditore ha precisato che i rapporti intrattenuti col ricorrente “sono in regolare ammortamento ed, all'attualità, il credito lordo residuo, per capitale e interessi, ammonta a € 41.695,00, di cui: 1) Contratto 10213237: per 77 rate residue su 120, totale credito residuo in termini di montante lordo euro 21.945,00; 2) Contratto 10216690: per 79 rate residue su 120, totale credito residuo in termini di montante lordo



euro 19.750,00". Ha poi contestato l'omologazione sulla scorta di 5 motivi di seguito sintetizzati: **a)** colpa grave del debitore nella determinazione del sovraindebitamento, carenze formali nel Piano e nella Attestazione; **b)** stima delle spese mensili necessarie priva di parametri oggettivi e adeguata verifica da parte dell'OCC; **c)** sottrazione di attivo ai creditori in riferimento all'immobile di proprietà della coniuge, al TFR accantonato nel fondo complementare, alla quota di 1/12 dell'immobile in Nuxis; **d)** modalità di pagamento della proposta violativa della par condicio creditorum; **e)** modalità di pagamento delle spese prededucibili ritenuta illegittima; **f)** non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

**E)** Con decreto del 16.03.2026 il Giudice ha ritenuto non fondate le contestazioni di cui alle lett. a), b), c) ed f) mentre ha ritenuto fondate quelle di cui alle lett. d) ed e), invitando il debitore a modificare il piano, in particolare, *“prevedendo di distribuire le somme, mano a mano introitate dalla procedura, ai creditori della medesima categoria, secondo le quote di spettanza di ciascuno con la medesima tempistica. Ciò, eventualmente, anche prevedendo pagamenti semestrali invece che mensili, onde evitare il pericolo di eccessivo frazionamento sopra esposto”* e, considerato l'art. 71, comma IV, d.lgs. 14 del 2019, ha invitato il ricorrente a modificare il piano del pagamento del compenso spettante all'O.C.C.

**F)** In data 24.03.2026, il debitore ha depositato la modifica del piano dei pagamenti, prevedendo che il totale da pagare, al netto della ristrutturazione, è pari ad € 21.879, a tale cifra andranno sommate le spese discendenti dalla procedura, quelle del Gestore in prededuzione e a seguire quelle degli Advisor, per un totale, al netto degli acconti già versati, pari ad € 9.552,45. Così, calcolato, il totale ristrutturato è pari ad € 31.431,45. *“Tale somma, € 31.431,45 verrà erogata in un'unica soluzione, ed entro 3 mesi dall'omologa definitiva, nel caso in cui la Fondazione Antiusura dovesse deliberare a favore dell'erogazione della provvidenza. In caso contrario secondo il seguente timing: Entro 79 mesi dall'omologa definitiva, mettendo a disposizione la somma pari ad € 400/mese. Prevedendo pagamenti semestrali, di importo pari ad € 2.400, da distribuirsi in egual misura ai creditori iniziando a pagare i compensi dovuti agli Avvocati Albiani e Corpino, ed a seguire gli altri creditori”*.

**G)** Alla luce di quanto sopra, il ricorso merita accoglimento, dovendosi procedere alla comunicazione ai creditori e agli adempimenti pubblicitari previsti.

### **P.Q.M.**

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di Paolo Boris Rubiu;
- dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I, d.lgs. 14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;



- dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori;
- dispone che l'o.c.c. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;
- dispone che l'o.c.c. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
- dispone che l'o.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;
- dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;
- dichiara chiusa la procedura.

Cagliari, 28 aprile 2026

**Il Giudice**

dott. Gaetano Savona

